

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Collegio per l'applicazione di misure di prevenzione

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere composto dai seguenti Magistrati:

dott. Raffaello Magi	Presidente
dott.ssa Paola Lombardi	Giudice relatore ed estensore
dott.ssa Roberta Attena	Giudice

letta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della successiva confisca dei beni nella disponibilità, diretta o indiretta, di XY RAFFAELE, nato a zx e residente in zx, avanzata il 29 febbraio 2012 dal PM DDA di Napoli, ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. 159/11;

considerato che, in specie, è stato chiesto il sequestro dei seguenti beni:

in danno di Xy Raffaele:

*1) quote di partecipazione, pari a £.30.000.000 (euro 15493,7), nella S.r.l. SOC1, con sede in Napoli, Rampe di S. Antonio n.13, intestate a Xy Massimo;*

*2) rapporti bancari, sotto evidenziati, intrattenuti presso la B. N. L. di Castelvotumo, intestati al proposto:*

*a) saldo attivo del c/c n.1855;*

*b) rapporto titoli 412961;*

*c) certificato di deposito al portatore acceso il 29.03.1995;*

intestati a QW, nata a zxzx (moglie del proposto):

*3) quote di partecipazione, per £.30.000.000 (euro 15.493,70), nella S.r.l. SOC2, con sede in Napoli, Piazza Sannazzaro n.71;*

*4) quote di partecipazione, per £.45.000.000, nella S.r.l. SOC3, con sede in Napoli alle Rampe di S. Antonio n.13;*

*5) immobili siti in Napoli, via zxzx, piano terzo, in catasto al foglio 15, p.lla 108 sub 8, 9 e 12, rispettivamente di vani 6, 5.5 e 1.5;*

*6) immobile sito in Olbia e registrato alla Conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania con la formalità n. 2484 del 5.06.1997;*



7) saldo positivo esistente sul c/c n.1086 intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro in Castelvotumo;

8) rapporto titoli n. 404736 intrattenuto presso la B.N.L. di Castelvotumo;

9) rapporti bancari intrattenuti presso il San Paolo Imi Banco di Napoli, sotto evidenziati:

a) deposito nominativo n.8236.55;

b) deposito al portatore n. 16719. 46;

c) certificato di deposito di lire 70 milioni (euro 36.152,00);

d) certificato di deposito di lire 100 milioni (euro 51.645,68);

e) certificato di deposito di lire 50 milioni (euro 25.822,84);

f) certificato di deposito di lire 60 milioni (euro 30.987,41);

g) certificato di deposito di lire 40 milioni (euro 20.658,27);

- autovettura Opel Adam, targata zxzx, del 2000;

intestati a XY Massimo, nato a Napoli il 10 agosto 1967 (fratello del proposto):

- quote di partecipazione, per £.30.000.000 (euro 15.493,70), nella S. r. l. SOC2, con sede in Napoli, Piazza Sannazzaro n. 71;

intestate a Xy Massimo, VV e QW Anna,

- totalità del capitale sociale e beni strumentali delle società "Soc4" s.r.l., con sede in Anacapri alla via zxzx, e "I.R.I.S." s.r.l, con sede in Roma alla via zxzx;

intestata alla Soc5 s.r.l.:

- somma di euro 6595,26, ricavata dalla vendita dell'autovettura Audi A4;

- capannone industriale di circa 787 mq e del locale di circa 86 mq (in catasto presso il comune di Napoli – Secondigliano al foglio 3, p.lla 571 sub 9 e sub 3);

intestati alla Soc4 s.r.l.:

- immobile sito in Anacapri alla via (in catasto al foglio 8, n.448, sub 12, categoria c 2, classe 4);

- motociclo targato zxzx del 2002;

- motorino Piaggio Hexagon 180 tg.BC10405, immatricolato nel 2001;

rilevato che, prima della fissazione dell'udienza camerale, é necessario che il Tribunale provveda in ordine alla richiesta di sequestro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 159/11;

## O S S E R V A

1. Il PM DDA di Napoli nella menzionata proposta ha innanzitutto premesso che in data 1.6/6.7/2006 questo Tribunale, Collegio per l'applicazione della misure di prevenzione, emetteva nei confronti del proposto XY RAFFAELE il decreto N. 99/06 R. Decr., allegato alla proposta stessa, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con confisca di numerosi beni già sequestrati in via precauzionale.

Nel corpo del citato decreto, era affermata la attuale pericolosità cd. "qualificata" del XY, ai sensi dell'art.1 L. 575/65, vigente all'epoca, fondata sulla appartenenza del proposto al clan La Torre, operante prevalentemente nella zona di Mondragone.

Ed invero, questo Tribunale sottolineava come il XY avesse acquistato da DIANA GIACOMO, esponente del clan La Torre, la discarica BORTOLOTTO, situata nel territorio di Castel Volturno e gestita in precedenza dallo stesso DIANA in società di fatto con il citato clan.

Le modalità di gestione della discarica, quali emergevano dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, *in primis* da quelle del capo clan AUGUSTO LA TORRE, erano le seguenti: il clan LA TORRE, grazie alla forza di intimidazione e condizionamento di cui disponeva, garantiva al titolare della discarica il conseguimento degli appalti presso i comuni per il servizio di prelievo e smaltimento dei rifiuti con utilizzo della citata discarica.

Da parte sua il proprietario della discarica, dapprima il DIANA e poi il XY, corrispondeva al clan LA TORRE la somma di circa £ 60.000.000 mensili quale contributo al clan "socio di fatto" che, grazie alla sua influenza criminale, riusciva a far ottenere gli appalti presso le amministrazioni pubbliche.

Tale ricostruzione dei fatti si fondava sulle risultanze di numerose conversazioni intercettate (in cui DIANA GIACOMO, LA TORRE AUGUSTO e lo stesso XY RAFFAELE facevano espresso riferimento all'esistenza dell'accordo tra il XY ed il clan LA TORRE per la gestione comune della discarica ed al versamento da

parte del primo della quota spettante mensilmente al secondo); sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed in particolare di PERSECHINO MICHELE, SPERLONGANO MARIO, ORABONA SALVATORE e, soprattutto, del capo clan AUGUSTO LA TORRE (che tratteggiava con precisione e dovizia di particolari i termini dell'accordo con l'attuale proposto e la sua partecipazione nella gestione della discarica nel senso di favorire l'aggiudicazione degli appalti pubblici e di consentire, in alcuni casi, la creazione di appalti "ad hoc") e sui relativi elementi investigativi di riscontro; sulle stesse dichiarazioni rese dal XY nel corso della procedura.

Circa l'attualità della pericolosità sociale del XY con il decreto di confisca citato questo Tribunale, in punto di diritto premetteva che: *"Per quanto attiene al profilo personale connesso all'ancora attuale appartenenza del Xy al menzionato sodalizio, va rilevato che per giurisprudenza condivisa da questo Tribunale in generale non può escludersi l'attualità della pericolosità sociale di un soggetto solo in base alla circostanza che i fatti a lui addebitati siano stati commessi in epoca non recente, dato che, per un verso, è noto che la stessa può essere desunta anche da fatti remoti, purché gli stessi siano univoco indice della persistenza del comportamento antisociale (cfr. Cass. Sez. I, 31 gennaio 1992, Triboli, in Cass. P.en., 1993, p. 928, n. 598; Sez. I, 28 febbraio 1991, Garofano, ivi, 1991, p. 1830, n. 1390) e che, per altro verso, costante giurisprudenza ha ribadito che l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica di per se stessa una latente e permanente pericolosità, sicché l'attualità può essere esclusa soltanto se si accerti che, a parte il mero decorso del tempo, da solo non decisivo, il recesso dal sodalizio o la disintegrazione dello stesso (cfr. tra le tante Cass.sez.pen.I , 20 novembre 1998, Iorio ed altri, in Cass.Pen.1999, p.3238, n.1708)."*

Quindi, nel merito, il Tribunale argomentava valorizzando tanto la assoluta gravità del coinvolgimento del XY nella vita e negli affari del clan, gli stretti e per certi versi paritari rapporti intrattenuti con il capo del sodalizio, quanto il fatto che le vicende in cui risultava coinvolto il XY non fossero particolarmente lontane nel tempo, considerato che il proposto era stato arrestato nel 2000 e che la sua attività sul posto era proseguita anche oltre.

Inoltre, sempre agli stessi fini, si evidenziava la permanenza di connessioni del proposto con il territorio in questione, considerato che, per sua stessa ammissione, la sua società era ancora proprietaria della discarica Bortolotto nonché la pervicacia con la quale il XY aveva negato gli addebiti, con cui aveva dichiarato di aver sempre subito estorsioni, anche in presenza di elementi rilevanti che smentivano tali affermazioni ed aveva offerto ricostruzioni del tutto non credibili dei suoi rapporti con il La Torre ed il Diana.

Si valorizzavano infine le prodezze del collaboratore di giustizia Augusto La Torre circa il progetto dello stesso La Torre per convincere il Xy e Diana Giuseppe ad accusarlo di estorsioni, in modo da farli uscire “puliti” dalle indagini e da poter ricominciare in tutta tranquillità, una volta chiuse le loro pendenze processuali, a fare affari insieme.

Questo piano, in parte realizzatosi avendo il proposto incentrato la sua linea difensiva sull’essere vittima di estorsioni, a parere di questo Tribunale, non consentiva di ritenere che il XY avesse reciso i suoi legami con il sodalizio, permanendo la possibilità, anche in futuro, di proseguire la gestione di affari di interesse del clan.

Sulla scorta di tali elementi il Tribunale in sede disponeva l’applicazione nei confronti del XY della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due, con imposizione di cauzione per un importo di € 15.000,00.

Quanto al profilo patrimoniale il Tribunale, sulla scorta di una evidente e macroscopica sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio accumulato e tenuto conto del carattere illecito dei proventi derivanti dall’attività imprenditoriale facente capo al proposto, successivamente reimpiegati nella gestione dell’attività stessa o in ingenti e numerosi acquisiti immobiliari, disponeva la confisca di un considerevole quantitativo di beni mobili, immobili e rapporti finanziari, nella disponibilità diretta o indiretta del XY ed intestati allo stesso, alla moglie, al fratello convivente nel quinquennio XY MASSIMO ed a tale VV.



Con decreto N. 20/12 del 31.1/08.02.2012 (allegato alla proposta), la Corte d'appello di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, confermava pienamente la valutazione effettuata da questo Tribunale circa la sussistenza in capo al XY del presupposto della pericolosità cd. "qualificata" per sussistenza di sufficienti indizi di appartenenza al clan La Torre, secondo il disposto dell'art. 1 L. 575/1965.

Tuttavia la stessa Corte d'appello, contrariamente al giudice di prime cure, riteneva insussistente il requisito della attualità della pericolosità qualificata, osservando che il complesso indiziario acquisito in atti consentiva di affermare che il XY era rimasto attivo nella gestione della discarica Bortolotto fino al più tardi, all'anno 2001.

Ed invero, nel 2001 l'arresto di La Torre Augusto e di diversi appartenenti al suo clan e la successiva collaborazione del La Torre medesimo con la giustizia, determinavano, come evidente in atti, la cessazione dei profitti della discarica gestita dal Xy, che, pertanto, la abbandonava definitivamente.

Queste osservazioni confermavano e consolidavano il convincimento della Corte d'appello secondo il quale l'appartenenza ( a titolo di concorso esterno ) del Xy al clan La Torre riposava esclusivamente nella gestione congiunta, in forma associativa, della discarica, con esclusione di qualsiasi altra cointeressenza.

Dunque, cessata nel 2001 l'attività camorristica di La Torre Augusto e tratti in arresto molti dei suoi più importanti solidali, cessava definitivamente anche l'attività economica della gestione della discarica da parte del Xy.

A tale epoca risaliva quindi la prova positiva dell'intervenuta recisione dell'unico elemento di collegamento tra il proposto ed il sodalizio criminale.

Dal 2001 al 2006, epoca in cui era emesso il citato decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con confisca di numerosi beni nei confronti del Xy – cui la Corte di Appello faceva doverosamente riferimento al fine di apprezzare il requisito della attualità della pericolosità – non risultava in alcun modo ripreso né il collegamento tra il Xy e il clan La Torre né l'attività del proposto in ordine alla gestione della discarica in questione o di altre discariche in odore di camorra.

Pertanto la Corte d'appello, preso atto che alla data di pronuncia del decreto impositivo la pericolosità del proposto non era più attuale, in accoglimento al gravame proposto, disponeva la revoca *ex tunc* della misura di prevenzione personale imposta al Xy.

Anche dal punto di vista patrimoniale la Corte di Appello di Napoli confermava la valutazione effettuata dal Tribunale sede nel citato decreto n. 99/06 R. Decr., circa la sussistenza nella specie del requisito oggettivo per disporre la confisca di prevenzione, richiesto dall'art. 2 ter comma 3° L. 575/65.

In primo luogo la Corte d'appello sottolineava come il profilo della fittizia intestazione a terzi dei beni confiscati non fosse stato oggetto di censura con il gravame proposto, dovendo pertanto ritenersi pacifico (essendo, tra l'altro, congrua ed esente da censura la motivazione posta alla base del decreto impugnato).

Ancora la Corte d'appello sottolineava come il XY avesse finanziato l'acquisto dei beni sottoposti a confisca mediante la provvista garantitagli dall'esercizio della discarica in società di fatto con il clan La Torre; pertanto tali beni costituivano necessariamente in parte il frutto ed in parte il reimpiego di attività illecite, in assenza di altri redditi dichiarati o di diverse attività economiche svolte.

Inoltre osservava che i capitali impiegati erano privi di giustificata provenienza e sproporzionati ai redditi dichiarati ed all'attività economica lecita del sottoposto e del suo nucleo familiare, essendo realisticamente provento dell'attività di imprenditore camorrista svolta contemporaneamente dal XY.

Posta pertanto l'insussistenza nel merito di motivi per revocare la disposta confisca la Corte d'Appello osservava che, risalendo il decreto gravato al 2006, e dunque ad epoca precedente alla promulgazione della novella che ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 2 bis L. 575/65 – con cui ha fatto ingresso nel sistema delle misure di prevenzione il principio dell'assoluta indipendenza della confisca di prevenzione dall'attualità della pericolosità del proposto - la ritenuta carenza, alla data di pronuncia del decreto impositivo, del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto, precludeva, secondo la disciplina vigente all'epoca, la pronuncia della confisca di prevenzione.

Pertanto il giudice di secondo grado disponeva la revoca *ex tunc* della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale nei confronti del Xy, con conseguente restituzione all'avente diritto di ogni bene confiscato.

A sostegno della propria decisione, la Corte d'appello richiamava alcuni principi fondamentali nella materia delle misure di prevenzione.

In particolare sottolineava come in materia di prevenzione viga il principio di applicazione della legge attuale, previsto dall'art. 200 cp per le misure di sicurezza, in base al quale deve farsi applicazione delle norme vigenti al momento dell'adozione della misura, anche con riferimento a fatti pregressi alla promulgazione di esse.

Tale principio cristallizza la disciplina applicabile al momento di emissione del decreto impositivo della misura, escludendo l'applicabilità retroattiva di norme sopravvenute al decreto, sicché la Corte d'appello non può applicare, nel giudicare l'impugnazione avverso il decreto di prime cure, normative sopravvenute allo stesso, dovendo valutare esclusivamente se il tribunale abbia fatto corretta applicazione della disciplina normativa vigente all'epoca della pronuncia del decreto impositivo.

Orbene, in epoca successiva all'emanazione del decreto n. 20/12 della Corte d'appello di Napoli, il PM DDA formulava la proposta attualmente in esame, di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della successiva confisca dei beni nella disponibilità, diretta o indiretta di XY RAFFAELE, già oggetto di confisca con decreto n. 99/06 di questo Tribunale.

In particolare l'organo proponente, richiamando i decreti del Tribunale e della Corte d'appello appena citati, assumeva come dati certi tanto la pericolosità sociale del XY, sia pure non più attuale, quanto la provenienza illecita dei beni nella sua disponibilità, già oggetto di confisca poi revocata.

Inoltre richiamava il costante e consolidato orientamento della Cassazione circa il limite del giudicato nel procedimento di prevenzione in base al quale *"Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o*



*più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate”*(Cassazione Sez. U, **Sentenza n. 600** del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010) Rv. 245176

Pertanto evidenziava l'esistenza di elementi di fatto sintomatici della pericolosità sociale del XY, non valutati nel decreto di confisca e nel successivo provvedimento di revoca dello stesso.

In sintesi il PM DDA concludeva formulando la proposta di sequestro nel senso che tali elementi, in uno con le modifiche normative che consentono di superare il rapporto di accessorietà tra la misura di prevenzione personale e quella patrimoniale, intervenute nel 2008 e nel 2009 e confermate nel Dlvo 159/11, consentirebbero al tribunale di intervenire sul patrimonio del XY atteso che quest'ultimo è sicuramente inquadrabile nelle categorie di pericolosità per le quali la legge (art. 16 e 4 del Dlvo 159/2011) consente ed anzi impone l'adozione di misure ablatorie reali.

2. Ritiene il Collegio che la proposta in esame possa essere accolta, con conseguente sequestro di prevenzione dei beni nella disponibilità, diretta o indiretta del XY RAFFAELE, come sopra analiticamente elencati.

Ed invero, con l'introduzione del comma 6 bis dell'art. 2 bis L. 575/65 ( con le novelle del 2008 e 2009) e successivamente con l'entrata in vigore del D. Lgs. 159/11, è stata definitivamente sancita nel nostro ordinamento l'operatività del principio di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali, in base al quale, in presenza dei relativi presupposti, possono applicarsi le misure patrimoniali del sequestro e della confisca non solo in tempi diversi rispetto alle misure personali ma anche indipendentemente dall'applicazione di queste ultime nelle fattispecie legislativamente previste ed in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto.

Dunque, in base alla normativa attualmente vigente, il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali, essendo rimesso al giudice il compito di accertare in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione.

Circa l'applicabilità al caso di specie della normativa descritta, la Corte d'Appello di Napoli, con il decreto n. 20/12 più volte citato, ha osservato che in materia di misure di prevenzione vige il principio di applicazione della legge attuale, previsto dall'art. 200 cp per le misure di sicurezza, in base al quale deve farsi applicazione delle norme vigenti al momento dell'adozione della misura, anche con riferimento a fatti pregressi alla promulgazione di esse.

A ben vedere ritiene il Collegio che la *ratio* della applicazione retroattiva della disciplina in esame risieda non tanto nel disposto dell'art. 25 comma 3° Cost., quanto nella previsione dell'art. 42 comma 2° Cost.

Ed invero, l'attuale disciplina in tema di misure di prevenzione che consente di disporre la confisca indipendentemente dalla applicazione della misura di tipo personale, si giustifica con l'esigenza di colpire il patrimonio riferibile ad un soggetto, formatosi in costanza di pericolosità dello stesso e di sicura provenienza illecita.

L'effetto ablativo disposto dall'ordinamento si correla dunque ad un vero e proprio "vizio genetico" nella formazione del patrimonio e nell'acquisto dei beni appresi.

Il dato che emerge dalle recenti novelle, che consente attraverso la confisca di incidere su tali patrimoni anche laddove non sia disposta la misura di prevenzione personale, valorizza pertanto il rapporto tra un soggetto ed i beni accumulati dallo stesso in costanza della manifestazione di pericolosità sociale.

E' evidente che tale pericolosità può cessare, ma nonostante ciò, permane il "vizio generico" che caratterizza la formazione del patrimonio.

Dunque, la normativa che consente l'ablazione patrimoniale, al venir meno della pericolosità sociale del soggetto, non fa altro che riconoscere "ex post"

quella modalità viziata di apprensione dei beni, che rappresenta, per una precisa scelta del nostro ordinamento, un limite al mantenimento della proprietà.

In ciò è chiaro il richiamo all'art. 42, comma 2 Cost. che sancisce *“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”*.

Il disposto dell'art. 42 comma 2 Cost. giustifica un limite giuridico al mantenimento di un patrimonio quale presa d'atto di una modalità non corretta di accumulazione dei beni.

D'altra parte quando, come nel caso di specie, la misura patrimoniale non si accompagna a quella di tipo personale, l'ablazione non è più strettamente correlata alla persona; ad essere valorizzata è la intrinseca pericolosità del patrimonio, viziato dalla sua provenienza illecita, anche oltre il venir meno della pericolosità della persona che lo ha formato, ad essere valorizzata è l'autonomia del patrimonio rispetto alla persona.

Proprio nel senso della autonomia descritta e della tendenza alla oggettivizzazione del procedimento di prevenzione patrimoniale si è mosso, progressivamente sempre di più, lo stesso legislatore ( il riferimento è alle modifiche introdotte con leggi n.125/08 e n. 94/09, trasfuse nel D. Lgs. 159/11 ), sollecitato sul punto della stessa giurisprudenza della Cassazione.

Con le citate modifiche normative si è sostanzialmente rimosso un limite alla possibilità di applicare la confisca in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

Ed invero, la scelta del legislatore è chiaramente nel senso di sottrarre al circuito economico un bene acquisito illecitamente da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in costanza di manifestazione di pericolosità sociale; diversamente si consentirebbe una indebita accumulazione patrimoniale di beni di provenienza illecita, che potrebbero rimanere nella disponibilità di chi li ha appresi (o dei suoi eredi) quando, per sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale o per altro motivo, non sia più applicabile la misura di prevenzione personale.

Dunque, con le modifiche citate, non sono cambiati i parametri di correlazione richiesti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (accertata pericolosità sociale e provenienza illecita dei beni), ma è stato semplicemente rimosso un limite al potere ablativo dello Stato, costituito dalla necessaria correlazione tra misure di prevenzione personali e patrimoniali.

D'altra parte è evidente che a fronte di condotte sintomatiche di pericolosità sociale l'ordinamento appronta diverse risposte: la sanzione penale qualora venga in essere una fattispecie di reato; la misura di prevenzione personale con la finalità di prevenire la commissione di delitti, pur in assenza del previo accertamento di un reato; la misura di prevenzione patrimoniale, con la finalità, che va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinati soggetti pericolosi, di eliminare l'utile economico proveniente dall'attività criminosa, di sottrarre un bene di provenienza illecita dal circuito economico di origine.

Dunque, non mutano i parametri sostanziali che giustificano l'intervento ablativo dello Stato, rispetto al momento di apprensione dei beni; ciò che poteva essere oggetto di confisca in costanza di manifestazione di pericolosità sociale lo è anche al venir meno di tale pericolosità.

Si comprende quindi come le recenti modifiche siano andate nel senso di eliminare una sorta di ingiustificato effetto premiale *ex post*, in stridente contrasto con la finalità della misura di prevenzione patrimoniale come sopra descritta.

Tanto premesso si comprende come l'applicazione retroattiva della disciplina contenuta nell'art. 18 D.Lgs. 159/11 è consentita nell'ottica della scelta, effettuata dal nostro legislatore in conformità al disposto dell'art. 42 Cost., di porre un limite giuridico al mantenimento di un patrimonio connotato da un "vizio genetico" di formazione.

D'altronde, la confisca di prevenzione non ha natura di sanzione penale e non incide sulla libertà personale del soggetto, quindi non incorre nei limiti alla applicazione retroattiva "in malam partem" previsti dall'art. 25 Cost.

A conferma di quanto esposto può richiamarsi anche la recente ordinanza della Corte Costituzionale n.301 del 2009, che ha chiarito la natura di sanzione

penale della confisca per equivalente ex art. 322 ter cod pen., con conseguente impossibilità di applicazione retroattiva della disciplina che la consente prevede nei casi previsti dalla legge.

Infatti è evidente la diversa natura della confisca per equivalente ex. Art. 322 ter cod. pen. rispetto alla confisca di prevenzione in quanto, come sottolineato dalla Corte Costituzionale “ *la confisca per equivalente – in ragione della mancanza di pericolosità dei beni che ne costituiscono oggetto, unitamente all’assenza di un “rapporto di pertinenzialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e di beni – palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura “eminentemente sanzionatoria”, tale da impedire l’applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall’art. 200 cod. pen.*”.

Proprio le caratteristiche descritte dalla Corte Costituzionale in relazione alla confisca per equivalente che ne connotano la natura prevalentemente afflittiva e che giustificano l’applicazione del principio di cui all’art. 25 comma 2° Cost., difettano palesemente nella confisca di prevenzione, laddove il bene appreso, come si è più volte ripetuto, manifesta una pericolosità in sé, una genetica illiceità, derivante dalle modalità illecite di apprensione e si presenta in rapporto di correlazione con le condotte sintomatiche di pericolosità sociale.

Venendo ora all’esame del merito, nel caso di specie non possono nutrirsi dubbi circa la riconducibilità del XY RAFFAELE alla categoria di soggetti descritta dall’art. 4, comma 1 lett. a) D. Lgs. 159/11, essendo emersi sufficienti indizi di appartenenza dello stesso all’associazione camorristica denominata Clan La Torre, nel periodo compreso tra la fine degli anni ’80 ed il 2001.

Ed invero la pericolosità sociale del XY risulta con evidenza dall’esame degli elementi di fatto valutati nel decreto di confisca di questo Tribunale.99/06 Reg. Decr. - più volte citato - cui, al riguardo, si fa integrale rinvio.

D’altronde la valutazione di pericolosità sociale del XY è stata confermata anche dalla Corte d’appello di Napoli con il decreto N. 20/12, anch’esso più volte citato.



A ciò deve aggiungersi che il PM DDA di Napoli, nella proposta in esame, ha indicato ulteriori elementi che confermano la appartenenza del XY al Clan La Torre, nei termini sopra indicati.

Si tratta del materiale istruttorio valutato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 1467/10 Reg. Sent. del 01/10/10, resa nell'ambito del procedimento n. 15606/98 Mod. 21 e n. 834/01 Mod. 16, allegata alla proposta, con cui il XY è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 110, 416 bis, comma 1 c.p., in qualità di concorrente esterno nell'associazione camorristica denominata clan La Torre ( fatti commessi in Mondragone, Castelvoturno ed altre parti del territorio nazionale tra cui Montecatini fino a tutto il settembre 2000).

Nella specie gli elementi di interesse sono costituiti da diverse conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dal responsabile dell'UTC di Mondragone DE LISA VINCENZO e dai collaboratori di giustizia MANCANIELLO GIANFRANCO, PICCIRILLO STEFANO e ROZZERA GIROLAMO, che si aggiungono, confortandole, a quelle dal capo clan AUGUSTO LA TORRE.

Al riguardo si reputa opportuno richiamare alcune conclusioni cui è giunto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza in oggetto, all'esito dell'esame del materiale istruttorio sopra descritto: *“Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che i due imprenditori (ndr. XY RAFFAELE e BARBIERI PIETRO, titolari della società SOC) con l'acquisto della discarica Bortolotto erano succeduti al Diana Giacomo nella gestione dell'affare dei rifiuti nel territorio di Castel Volturno. Il Diana, prima ancora di vendere loro la discarica, presenta i due giovani a La Torre Augusto e gli raccomanda di riservare loro lo stesso trattamento che nel corso degli anni era stato riservato a lui. Dall'esame delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese dai collaboratori, che, come si è visto, si intrecciano alla perfezione nei punti salienti, è emerso che il Diana era legato al La Torre Augusto da rapporti di amicizia di vecchia data e che il la Torre, in cambio di una partecipazione agli utili, gli aveva garantito per circa tre decenni la protezione necessaria dalle ingerenze del clan dei casalesi ( si ricorda che la discarica Bortolotto sorgeva nel territorio di Castel Volturno, storicamente*



*appannaggio del clan dei casalesi). Orbene è evidente che se il Diana era in buoni rapporti con il clan La Torre e non era sicuramente soggetto ad estorsione, lo stesso può dirsi anche di Xy e Barbieri che gli succedono nella gestione della discarica. Ed infatti dall'esame della documentazione acquisita (che fornisce un valido riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori) è emerso che la SOC si aggiudica l'appalto (dapprima in via provvisoria con continue proroghe trimestrali e poi in via definitiva) per la raccolta e lo smaltimento dei RSU proprio per intervento del clan La Torre che, grazie alle pressioni esercitate sugli amministratori del comune di Mondragone, ottiene che la gara d'appalto sia confezionata su misura per la SOC e che dalla stessa vengano escluse con vari pretesti le altre società partecipanti. Sempre per l'intervento della camorra il comune di Mondragone nel 1995 decide di aumentare consistentemente (poco meno di un miliardo delle vecchie lire) il prezzo dell'appalto senza alcuna motivazione apparente. Il dato dell'aumento fornisce un valido riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori che, in ogni caso, riferiscono circostanze già emerse anche dalla lettura delle conversazioni intercettate. Ed infatti sia i soggetti intercettati ( in particolare il Diana ed il Barbato Angelo) sia i collaboratori parlano diffusamente di un intervento di Augusto La Torre per ottenere un aumento del prezzo dell'appalto che si sarebbe verificato durante il periodo in cui il capoclan era libero dopo essere stato scarcerato per decorrenza termini. Ed è significativo che proprio in quel periodo si sia verificato in casa di Esterina La Torre, sorella dell'Augusto, un'incontro tra il capoclan, il sindaco dell'epoca, Michele Zannini, ed il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ingegnere Vincenzo De Lisa. Con specifico riferimento alla somma che mensilmente veniva versata dalla SOC nelle casse del clan (che è stato provato essere pari a sessanta milioni delle vecchie lire), che la difesa assume essere il prezzo dell'estorsione, è emerso, invece, che costituiva la partecipazione agli utili del clan e che era stata concordata già al momento della formazione dell'accordo tra gli imprenditori ed i camorristi all'atto dell'acquisto della discarica Bortolotto. E la conferma di questo dato si ricava dalla circostanza che quando Xy e Barbieri si accorgono di essere in difficoltà con i pagamenti si recano dal Diana e gli chiedono di intercedere in loro favore con La*

*Torre Augusto. Nell'incontro che si tiene a Montecatini i due si lamentano non già della somma da versare, ma piuttosto di una loro oggettiva difficoltà dovuta al fatto che, con il venire meno della possibilità di convogliare nella discarica anche i rifiuti provenienti da fuori regione, i guadagni non erano più quelli di una volta. In particolare, poi, si era creato un disguido in ordine al pagamento di ulteriori venti milioni di lire che dovevano essere versati per i comuni di Cellole e Falciano del Massico che i due imprenditori credevano di dover versare una tantum e che, invece, il clan pretendeva mensilmente. A questo proposito due sono i dati rilevanti che si è cercato di chiarire dettagliatamente in motivazione e cioè il dato relativo al ruolo di intermediario che il Diana continua a rivestire anche dopo aver venduto la discarica ed il dato relativo alla determinazione della somma da versare che, stando alle dichiarazioni dei collaboratori, era stato stabilito in base al prezzo dell'appalto: per un appalto di tre miliardi di lire si prevedeva un guadagno di circa un miliardo e mezzo che doveva essere diviso in parti uguali tra il clan e la SOC. Ed è significativo che la somma di settecentocinquanta milioni annuali corrisponda a versamenti mensili di sessanta milioni.”*

E' evidente che gli elementi indicati dal PM DDA di Napoli nella proposta, non valutati nel decreto di confisca n. 99/06 di questo Tribunale, non fanno altro che confermare e confortare, nei medesimi termini, quella valutazione di pericolosità sociale, seppure priva del requisito di attualità (ancorandosi al periodo compreso tra la fine degli anni '80 ed il 2001), già effettuata con il decreto appena citato.

Neppure possono nutrirsi dubbi circa la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 D. Lgs. 159/11 per disporre il sequestro di prevenzione dei beni indicati in epigrafe.

Al riguardo è sufficiente richiamare le valutazioni contenute sul punto nel decreto di confisca di questo Tribunale n.99/06, diffusamente citato, cui per ragioni di economia si fa integralmente rinvio.

Tale provvedimento dà conto della evidente e macroscopica sproporzione tra i redditi dichiarati dal XY e dai familiari ed il patrimonio accumulato dagli stessi e del carattere illecito dei proventi derivanti dall'attività imprenditoriale facente



capo al proposto, reimpiegati nella gestione dell'attività stessa e nell'acquisto dei numerosi beni indicati in epigrafe.

Come sopra sinteticamente esposto, anche sul punto la Corte d'appello di Napoli, con decreto n. 20/12, ha confermato pienamente le valutazioni effettuate da questo Tribunale.

Non possono sottacersi due dati.

In primo luogo deve sottolinearsi come il profilo della fittizia intestazione a terzi dei beni confiscati sia stato ritenuto pacifico dalla Corte d'appello, non essendo stato oggetto di censura con il gravame proposto ed essendo, tra l'altro, congrua ed esente da censura la motivazione sul punto del giudice di primo grado.

Il secondo dato di rilievo, quale emerge dalla lettura del decreto di confisca n. 99/06 (cui sul punto si è fatto integrale rinvio), è costituito dalla circostanza che tutti i beni attualmente proposti sono stati acquisiti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del XY e con i proventi dell'attività imprenditoriale da lui svolta in società di fatto con il Clan La Torre (in assenza di redditi dichiarati di altra provenienza o di diverse attività economiche svolte).

Pertanto, alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti richiesti dal D. Lgs. 159/11 per l'applicazione della misura di prevenzione del sequestro in relazione a tutti i beni proposti.

Non costituisce una preclusione all'applicazione della misura richiesta la circostanza che la Corte d'appello di Napoli abbia disposto nei confronti del XY la revoca *ex tunc* della confisca di prevenzione in ordine ai medesimi beni.

Infatti, nel caso di specie la Corte d'appello ha fondato la propria decisione – doverosamente - sulla scorta della piattaforma normativa esistente al momento della emanazione del provvedimento di confisca appellato ( la L. 575/65, nel testo in vigore prima delle novelle del 2008 e 2009).

Pertanto, pur confermando la valutazione del Tribunale circa la sussistenza dei requisiti della pericolosità sociale e della provenienza illecita dei beni, in assenza *ab initio* di attualità della suddetta pericolosità sociale (cioè con riferimento al momento della emanazione del decreto di confisca appellato), ha disposto la revoca *ex tunc* della confisca di prevenzione.

Nessun passaggio argomentativo ha potuto svolgere né ha svolto circa la possibilità, in concreto, di sequestrare e successivamente confiscare i medesimi beni dalla stessa restituiti, sulla scorta della normativa attualmente vigente in materia.

In sintesi la Corte d'appello non ha preso in considerazione, né poteva farlo, l'applicabilità al caso di specie del D. Lgs. 159/11 nella parte in cui prevede all'art. 18 - con efficacia retroattiva e quindi anche in relazione a fatti pregressi alla sua entrata in vigore - la possibilità di richiedere ed applicare disgiuntamente le misure di prevenzione personali e patrimoniali e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

Dunque, sotto tale profilo, nessuna preclusione legata ad un precedente giudicato si pone in questa sede all'accoglimento della proposta come formulata.

In conclusione deve disporsi il sequestro di prevenzione di tutti i beni indicati in epigrafe.

Naturalmente le conclusioni raggiunte nella presente fase cautelare dovranno poi essere verificate nel corso dell'udienza camerale quando, attraverso il pieno esplicitarsi del contraddittorio, potranno essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni sia da parte della pubblica accusa che della difesa, le quali se idonee, comporteranno l'adozione di un provvedimento di tenore eventualmente diverso rispetto al presente.

P.Q.M.

Letti gli art. 20 comma 1° e 21 D. Lgs. 159/11

*Ordina*

il sequestro dei seguenti beni:

in danno di Xy Raffaele:

10) quote di partecipazione, pari a £.30.000.000 (euro 15493,7), nella S.r.l. SOC1, con sede in Napoli, zxzx, intestate a Xy Massimo;



11) *rapporti bancari, sotto evidenziati, intrattenuti presso la B. N. L. di Castelvotumo, intestati al proposto:*

*a) saldo attivo del c/c n.1855;*

*b) rapporto titoli 412961;*

*c) certificato di deposito al portatore acceso il 29.03.1995;*

intestati a QW Anna, nata a Napoli il 13 aprile 1959 (moglie del proposto):

12) *quote di partecipazione, per £.30.000.000 (euro 15.493,70), nella S.r.l. SOC2, con sede in Napoli, Piazza zxxz;*

13) *quote di partecipazione, per £.45.000.000, nella S.r.l. SOC3-Costruzione veicoli industriali meridionali, con sede in Napoli zxxz;*

14) *immobili siti in Napoli, via zxxz piano terzo, in catasto al foglio 15, p.lla 108 sub 8, 9 e 12, rispettivamente di vani 6, 5.5 e 1.5;*

15) *immobile sito in Olbia e registrato alla Conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania con la formalità n. 2484 del 5.06.1997;*

16) *saldo positivo esistente sul c/c n.1086 intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro in Castelvotumo;*

17) *rapporto titoli n. 404736 intrattenuto presso la B.N.L. di Castelvotumo;*

18) *rapporti bancari intrattenuti presso il San Paolo Imi Banco di Napoli, sotto evidenziati:*

*a) deposito nominativo n.8236.55;*

*b) deposito al portatore n. 16719. 46;*

*c) certificato di deposito di lire 70 milioni (euro 36.152,00);*

*d) certificato di deposito di lire 100 milioni (euro 51.645,68);*

*e) certificato di deposito di lire 50 milioni (euro 25.822,84);*

*f) certificato di deposito di lire 60 milioni (euro 30.987,41) ;*

*g) certificato di deposito di lire 40 milioni (euro20.658,27) ;*

*- autovettura Opel Adam, targata zxxz, del 2000;*

intestati a XY Massimo, nato a zxxz (fratello del proposto):



- quote di partecipazione, per £.30.000.000 (euro 15.493,70), nella S. r. l. SOC2, con sede in zxxz;

intestate a Xy Massimo, VV e QW Anna,

- totalità del capitale sociale e beni strumentali delle società "Soc4" s.r.l., con sede in Anacapri alla via zxxz, e "I.R.I.S." s.r.l, con sede in Roma alla via zxxz;

intestata alla Soc5 s.r.l.:

- somma di euro 6595,26, ricavata dalla vendita dell'autovettura Audi A4;  
- capannone industriale di circa 787 mq e del locale di circa 86 mq (in catasto presso il comune di Napoli – Secondigliano al foglio 3, p.lla 571 sub 9 e sub 3);

intestati alla Soc4 s.r.l.:

- immobile sito in Anacapri alla via Soc4 n.27 (in catasto al foglio 8, n.448, sub 12, categoria c 2, classe 4);  
- motociclo targato zxxz del 2002;  
- motorino Piaggio Hexagon 180 tg.zxxz, immatricolato nel 2001;

*Ingiunge*

Agli stessi di astenersi da qualunque atto, senza autorizzazione del Giudice Delegato, diretto a sottrarre al sequestro i beni sottoposti a vincolo;

*Dispone*

che il sequestro sia eseguito nelle forme di legge;

*Dispone*

che copia del presente decreto sia notificato al proposto, ai terzi intestatari ed al P.M. affinché abbiano legale conoscenza del presente provvedimento;

*Fissa*

Per la trattazione del presente procedimento innanzi a questo Tribunale, Collegio per l'applicazione delle misure di prevenzione, l'udienza del\_\_27 giugno 2012\_\_\_\_ alle ore 9.30, disponendo darsi avviso al proposto, ai difensori di fiducia già nominati nel procedimento 21/2001 R.G. MP\_\_\_\_\_ ai terzi intestatari ai difensori già nominati da costoro ed al P.M.;

*Nomina*

Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Paola Lombardi;  
Amministratore Giudiziario dei beni in sequestro l'avv. zxxz

Letti gli artt. 35, 36, 37 e 38 del D. Lgs. 159/11,

*Designa*

per l'assistenza agli amministratori dei beni sequestrati ed ai competenti ufficiali giudiziari nella fase dell'esecuzione del sequestro dei beni il personale della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, con facoltà di subdelega;

*Dispone*

che l'amministratore giudiziario, dopo essersi immesso nel possesso dei beni predetti, presenti, poi, entro tre mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e, successivamente, a cadenza trimestrale, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesti, i documenti giustificativi e segnalando, altresì, al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro e dei quali sia venuto a conoscenza nel corso della gestione;

che l'amministratore formi e tenga ai sensi dell'art.1 del d.m. 293/91, previa vidimazione del G.D., un registro nel quale annotare le operazioni compiute;

che l'amministratore proceda – con la collaborazione della DIA e con facoltà di subdelega – alle previste trascrizioni e annotazioni.

*Manda*

alla Cancelleria affinché comunichi il presente decreto all'amministratore designato, alla P.G. delegata, agli ufficiali giudiziari competenti per l'esecuzione e



notificazione del presente provvedimento, nonché per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere, nella Camera di Consiglio del 2 maggio 2012

Il Presidente

Il Giudice est.

Il Giudice (dott. R. Magi)

(dott.ssa P. Lombardi)